



Federazione Scacchistica Italiana  
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano  
tel: 02/86464369  
mail: [fsi@federscacchi.it](mailto:fsi@federscacchi.it)  
sito: [www.federscacchi.it](http://www.federscacchi.it)  
codice fiscale: 80105170155  
partita Iva: 10013490155  
Centro tecnico federale  
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Presidente: Dott. Luca Sergio  
Giudice: Prof. Fulvio Costantino  
Giudice: Avv. Afro Ambanelli

Con sentenza n. 13/2025 del 20.06.2025 il Giudice Sportivo Nazionale ha inflitto al tesserato Luca GRENDENE la sanzione della sospensione di per la durata di mesi 3 (tre) dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla F.S.I., per violazione dell'art. 32 R.G.D. (illecito sportivo), a causa della sua mancata presentazione ai turni 21 e 22 del Campionato Italiano Blitz 2025, tenutosi a Parma il 31 maggio 2025. La sentenza è stata pubblicata il 23.06.2025.

La madre del tesserato ha proposto reclamo in data 27.06.2025 deducendo, tra l'altro, la mancanza del requisito soggettivo del dolo, la giovane età del minore, la buona fede e la corretta condotta successiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è ammissibile, in quanto depositato nei termini previsti dall'art. 68 del R.G.D. dal legale rappresentante del tesserato minore Luca GRENDENE (madre Francesca FACCHINELLO)

Nel merito, il reclamo è parzialmente fondato, per i motivi di seguito esposti.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha qualificato il *forfait* ingiustificato del tesserato Luca GRENDENE (art. 6.2 del R.T.F.) come "illecito sportivo" ai sensi dell'art. 32 R.G.D., secondo cui "*Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto*".

Tuttavia la norma, con evidenza, punisce esclusivamente gli "atti intenzionali" volti ad alterare lo svolgimento della gara e non quelli dovuti a colpa. Ne costituisce riscontro la formulazione letterale della disposizione ("atti diretti"), nonché il successivo articolo 33 del R.G.D., che fa riferimento all'illecito "volto ad alterare la gara", punito con la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni. Lo stesso Regolamento FIDE richiamato in sentenza, che riconduce il *forfait* ingiustificato alla nozione di "*manipolazione di competizioni scacchistiche*" (intesa quale "*intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri.*"), lascia chiaramente intendere la necessità di una condotta volontaria, che miri all'alterazione della competizione scacchistica.

Nel caso del tesserato Luca GRENDENE si ritiene che non sia stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della violazione intenzionale del regolamento; al contrario, gli elementi segnalati dall'Arbitro Roberto MANCIN nel provvedimento del 31.05.2025 lasciano chiaramente intendere che si sia trattato di errore in cui è incorso il tesserato. Come attestato dall'Arbitro, <<Il giorno dopo il giocatore si è presentato in sala torneo per il torneo Rapid, scusandosi per non essersi presentato negli ultimi due turni del Blitz, dicendomi che pensava che il torneo fosse finito al turno 10>>. La spiegazione, fornita nell'immediatezza, risulta plausibile; ed il *forfait* appare piuttosto frutto di un errore di fatto, dovuto alla giovane età,



Socio fondatore della FIDE  
(Fédération Internationale des Echecs)  
[www.fide.com](http://www.fide.com)



Socio fondatore dell'ECU  
(European Chess Union)  
[www.europechess.org](http://www.europechess.org)



Socio fondatore della MCA  
(Mitropa Chess Association)  
<https://mitropa.chess.at>

all'inesperienza e alla particolare struttura del torneo, caratterizzato da partite di tipo *blitz*, con ventidue incontri giocati in rapida successione. La stessa sentenza impugnata ha qualificato il comportamento come "errore non scusabile", giungendo però ad una conclusione errata nel qualificarlo come illecito sportivo, perché la non scusabilità dell'errore non trasforma la colpa in dolo, ma produce esclusivamente l'effetto di rendere non giustificata la negligenza.

Esclusa l'integrazione dell'illecito sportivo di cui all'art. 32 R.G.D. (mancando l'elemento dell'intenzionalità dell'alterazione della gara), la Corte Sportiva d'Appello ritiene che, in ogni caso, la condotta di Luca GRENDENE configuri una violazione degli obblighi di cui all'art.3 R.G.D. ("*i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza sportiva*"), in correlazione all'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale ("*Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata*").

Tale comportamento, che nel caso di GRENDENE è caratterizzato, come detto, da negligenza, è sanzionabile ai sensi dell'art. 24 R.G.D.

Nel determinare la sanzione, la Corte d'Appello, tenuto conto del comportamento successivo corretto (scuse presentate personalmente all'arbitro e all'avversaria dell'ultimo turno), dell'assenza di precedenti, della minore età del tesserato, e dell'impatto della sanzione sulla carriera agonistica in un periodo fondamentale (estate libera da impegni scolastici con importanti tornei in programma), stima equo infliggere la sanzione della deplorazione, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. b) del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Per questi motivi

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma della sentenza del G.S.N. n. 13/2025, riqualificato il fatto come violazione dell'art. 3 R.G.D. e visto l'art. 27 bis R.G.D

- Condanna il tesserato Luca GRENDENE alla sanzione della **deplorazione**
- Diffida ad astenersi in futuro da condotte analoghe a quella per cui è stata irrogata la sanzione.
- Ordina la restituzione della tassa versata dal reclamante per le spese di giudizio.

Milano, 29 luglio 2025

IL PRESIDENTE ESTENSORE  
dott. Luca SERGIO

